



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



Allegato n° 1 al Regolamento del Consiglio di Istituto.

Regolamento di disciplina – Scuola Secondaria di I grado
(versione aggiornata – delibera del Consiglio di Istituto n. ---- del ----/----/2026)

Premessa

Il presente Regolamento, approvato e deliberato dagli organi collegiali competenti, costituisce un riferimento essenziale per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della Scuola Secondaria di I grado di quest'Istituto, insieme allo "Statuto delle studentesse e degli studenti" e al "Patto educativo di corresponsabilità", come precisato dall'art. 1, c. 3 del D.lgs. 62/2017: *"La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali"*.

La definizione di un quadro chiaro di regole, eventuali violazioni e relative sanzioni ha lo scopo di fungere da deterrente per comportamenti indesiderati che ostacolerebbero il normale andamento delle attività didattiche e i necessari rapporti di convivenza civile della comunità scolastica. La condivisione del Regolamento con alunni e genitori sarà finalizzata "alla promozione e valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni" (art. 1, c. 4, D.lgs. 62/2017). Sarà impostato un sistema di premialità e di meritocrazia che vedrà accedere ad uscite didattiche, visite guidate o viaggi di istruzione solo le alunne e gli alunni che il Consiglio di classe riterrà "meritevoli" dal punto di vista disciplinare. Una valutazione pari o inferiore a sei decimi nel primo quadrimestre, seguito da un atteggiamento recidivo dell'alunna/o nelle settimane successive, porterà all'esclusione dalle iniziative sopramenzionate, sancendo purtroppo il fallimento dell'azione educativa che la scuola e la famiglia hanno inteso intraprendere.

L'impostazione di un sistema di premialità e di meritocrazia punta alla riduzione dei comportamenti negativi e all'aumento dei comportamenti positivi, confermando la finalità educativa del presente documento. Le sanzioni disciplinari in esso contenute si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e della cultura della legalità, e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La legge 1° ottobre 2024, n. 150, ha apportato significative novità in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado, innovando l'art. 6 del D.lgs. 62/2017, in termini di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. Il comportamento viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Il voto attribuito collegialmente nello scrutinio finale deve tener conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. Nel caso in cui il Consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum. Oltre alle novità sopra riportate, disciplinate dall'O.M. n. 3 del 9 gennaio 2025, il Collegio dei docenti ha deliberato di includere il voto di comportamento nella definizione del voto di ammissione all'esame.

Come sancito dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - *"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"* come da ultimo modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134:

- **art. 4, c. 3** - Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.



- **art. 4, c. 6** - *Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dalla scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.*
- **art. 4, c. 7** - *Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.*
- **art. 4, c. 8-bis** - *Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.*
- **art. 4, 8-ter** - *Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.*
- **art. 4, c. 8-quater** - *In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.*
- **art. 4, c. 8-quinquies** - *Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti*



dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

- **art. 4, c. 8-sexies** - Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- **art. 4, c. 9** - L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- **art. 6 c. 3** - Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

Art. 1 – Diritti e doveri delle alunne e degli alunni

I diritti e i doveri delle alunne e degli alunni sono esplicitati dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, ovvero dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, e ss.mm.ii. (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235; D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134).

Nello specifico, richiamando l'art. 3 del D.P.R. di riferimento, si riportano i doveri ai quali alunne ed alunni devono attenersi:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio;
- avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza vigenti nell'Istituto;
- utilizzare correttamente le strutture, la strumentazione e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

3

Art. 2 – Doveri della scuola

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutte le alunne e gli alunni, anche con disabilità;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica e di connessione Internet;
- servizi di sostegno e promozione della salute;
- l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.



Art. 3 – Valore educativo delle sanzioni disciplinari

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare. A tal fine, si precisa quanto segue:

- Le sanzioni disciplinari contenute nel presente Regolamento si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, nonché al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.
- L'alunna/o sarà ascoltata/o dal Dirigente o suo sostituto unitamente con un docente di classe, possibilmente il coordinatore, anche in assenza del genitore.
- La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.
- Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo, quando possibile, le responsabilità di ognuno.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto. Esse tuttavia saranno prese in considerazione nella valutazione del comportamento.
- Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

4

Art. 4 – Gradualità e proporzionalità delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari sono temporanee, tempestive, graduate, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunna/o.

La sanzione da irrogare corrisponderà alla gravità della violazione commessa, valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno e del disagio cagionato, alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, e agli eventuali precedenti.

Art. 5 – Aree di intervento

Nel presente Regolamento, le violazioni e le relative sanzioni sono classificate in cinque aree di intervento:

Area 1 – Puntualità, frequenza, impegno

Area 2 – Rispetto verso le persone

Area 3 – Osservanza delle norme di comportamento

Area 4 – Rispetto dell'ambiente, delle attrezzature e degli arredi scolastici

Area 5 – Rispetto delle norme sulla privacy

Art. 6 – Attività educative di recupero e responsabilizzazione

Come sancito dall'art. 4, c. 2, del D.P.R. di riferimento, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Per garantire il valore educativo della sanzione, l'Istituto prevede, per alcune violazioni, attività

educative di recupero e responsabilizzazione quali:

- la sistemazione di spazi scolastici (aula, biblioteca, laboratorio, orti/giardini didattici, ecc.);
- la pulizia dei locali imbrattati, danneggiati o altro;
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- la produzione di elaborati di varia tipologia, che inducano l'alunna/o ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dell'episodio di violazione.

Come stabilito dall'art. 4, c. 8-bis del D.P.R. di riferimento, in caso di provvedimento di allontanamento dalle lezioni fino a due giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso la scuola, sotto la guida e la vigilanza di docenti incaricati di realizzare tali attività.

Art. 7 – Attività di cittadinanza attiva e solidale

Come sancito dall'art. 4, c. 8-ter, del D.P.R. di riferimento, nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti (enti, associazioni ed enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti) presenti nell'elenco appositamente predisposto dall'U.S.R. per la Campania e aggiornato annualmente, con le quali l'Istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.

Art. 8 – Violazioni, sanzioni e organi competenti ad irrogarle

Tenuto conto dei principi di cui agli articoli precedenti, l'organo competente dovrà irrogare, per ciascuna violazione rilevata, il/i provvedimento/i disciplinare/i previsto/i nella tabella seguente:

AREA 1 – PUNTUALITÀ, FREQUENZA, IMPEGNO				
Violazione	Classificazione della violazione		Provvedimento disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Ritardo	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Coordinatore di classe
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Assenza non giustificata	occasionale	lieve	- Richiamo verbale e informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Coordinatore di classe
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Poco impegno e partecipazione alle attività didattiche	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Rifiuto di eseguire le consegne	occasionale	lieve	- Richiamo verbale e recupero immediato del lavoro non eseguito	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori - Recupero dei compiti non svolti in tempi supplementari (es. ricreazione, ecc.)	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori	Coordinatore di classe
Mancata annotazione dei compiti per casa	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori	Coordinatore di classe
Mancato impegno nello studio domestico	occasionale	lieve	- Richiamo verbale e recupero del lavoro non eseguito	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori - Recupero dei compiti non svolti in tempi supplementari (es. ricreazione, ecc.)	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori	Coordinatore di classe
Mancanza del materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori	Coordinatore di classe
Mancata informazione ai genitori delle comunicazioni della scuola	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione dei genitori	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Falsificazione della firma	occasionale	grave	- Informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Dirigente scolastico

**AREA 2 – RISPETTO VERSO LE PERSONE**

Violazione	Classificazione della violazione		Provvedimento disciplinare	Organo competente all'irrogazione	
Uso di un abbigliamento non decoroso	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione	
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione	
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso	
Disturbo delle lezioni e impedimento del loro normale svolgimento	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione	
	frequente	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione	
	reiterata	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione dei genitori	Docente che rileva la violazione	
			- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso	
Offese al personale scolastico con gesti, parole, disegni o altro	occasionale	grave	- Richiamo scritto sul diario dell'alunna/o per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione	
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione	
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso	
Atti violenti o aggressione nei confronti del personale scolastico		grave	- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni ¹ - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni ¹	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)	
		gravissima	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione ¹ Note: 1. Per queste tipologie di sanzioni, l'organo competente farà riferimento alla "classificazione delle sanzioni" disponibile nella nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 e all'art. 4 del D.P.R. 249/1998 come da ultimo modificato dal D.P.R. 134/2025. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.	Consiglio d'Istituto (convocazione straordinaria)	
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia		Dirigente scolastico



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



Assunzione di atteggiamento arrogante e di insubordinazione	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico e informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Attività educativa di recupero e responsabilizzazione (<i>si rimanda all'art. 6</i>)	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico
Ricorso a giochi maneschi	occasionale	lieve	- Richiamo verbale e informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico e informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Attività educativa di recupero e responsabilizzazione (<i>si rimanda all'art. 6</i>)	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico
Appropriazione di beni personali, di materiale scolastico o di denaro altrui	occasionale	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave		
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso o Dirigente scolastico
Costrizione a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Attività educativa di recupero e responsabilizzazione (<i>si rimanda all'art. 6</i>)	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico
Infrazione al divieto di fumo	occasionale	grave	- Richiamo verbale e informazione telefonica alla famiglia	Responsabile di plesso
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Dirigente scolastico
Atti di bullismo/ cyberbullismo		grave	- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni ¹ - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni ¹ - Lettera di scuse a vittima e famiglia	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



		gravissima	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione¹ Note: 1. Per queste tipologie di sanzioni, l'organo competente farà riferimento alla "classificazione delle sanzioni" disponibile nella nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 e all'art. 4 del D.P.R. 249/1998 come da ultimo modificato dal D.P.R. 134/2025. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.	Consiglio d'Istituto (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico
Atti violenti o aggressione nei confronti delle studentesse e degli studenti		grave	- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni¹ - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni¹ - Lettera di scuse a vittima e famiglia	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
		gravissima	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni¹ oppure - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione¹ Note: Per queste tipologie di sanzioni, l'organo competente farà riferimento alla "classificazione delle sanzioni" disponibile nella nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 e all'art. 4 del D.P.R. 249/1998 come da ultimo modificato dal D.P.R. 134/2025. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.	Consiglio d'Istituto (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico



AREA 3 – OSSERVANZA DELLE NORME DI COMPORTAMENTO				
Violazione	Classificazione della violazione		Provvedimento disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Spostamento senza motivo o senza autorizzazione all'interno dell'aula	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Cambiamento di posto in classe senza il permesso del docente	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Uscita dall'aula durante il cambio dell'ora, in attesa dell'arrivo del docente	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Correre e/o non stare in ordine nel gruppo durante gli eventuali spostamenti all'interno o all'esterno dell'edificio	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Schiamazzi nei corridoi e spostamenti da un piano all'altro durante la ricreazione	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Intrattenimento prolungato fuori dall'aula e nei corridoi	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Introduzione e/o uso di oggetti pericolosi (accendini, petardi, ...)		grave	- Confisca dell'oggetto - Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione o Responsabile di plesso
		gravissima	- Confisca dell'oggetto - Convocazione dei genitori N.B.: Nel caso di strumenti dotati di lama atti ad offendere, si farà riferimento al decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23.	Responsabile di plesso o Dirigente scolastico



Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



Mancato rispetto delle norme stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Atteggiamento poco rispettoso e poco educato nei mezzi di trasporto (autobus, treno), durante le gite, recando danno o disturbo agli altri	occasionale	lieve	- Richiamo verbale	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione da parte dei genitori	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Responsabile di plesso
Danneggiamento di attrezzature volte alla sicurezza (estintori, ...)	involontaria	grave	- Informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	volontaria	gravissima	- Informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
			- Convocazione dei genitori e richiesta risarcimento del danno	Dirigente scolastico
Uso dello smartphone a scuola (salvo i casi previsti dalla nota MIM prot.n. 5274 dell’11/07/2024) + smartwatch o simili	prima volta	grave	- Richiamo verbale - Confisca del dispositivo fino al termine della lezione N.B.: Il dispositivo verrà spento dall’alunna/o e depositato sulla cattedra.	Docente che rileva la violazione
	volte successive	gravissima	- Annotazione sul registro elettronico - Ritiro del dispositivo	Docente che rileva la violazione
			- Immediata informazione telefonica alla famiglia per definire in accordo le modalità di riconsegna del dispositivo	Responsabile di plesso
			- Attività educativa di recupero e responsabilizzazione (si rimanda all’art. 6)	Consiglio di classe (consiglio straordinario)
		N.B.: - L'alunna/o non deve lasciare l'edificio senza cellulare/smartphone se la famiglia non è stata informata dell'avvenuta confisca del dispositivo. - All'atto della confisca del cellulare o di dispositivo simile, l'alunna/o sarà invitata/o ad estrarre e conservare la SIM. - Il dispositivo non dovrà essere riconsegnato direttamente all'alunna/o, ma esclusivamente ai genitori o a persona delegata, a seguito di accordi con il/la docente responsabile di plesso.		
AREA 4 – RISPETTO DELL’AMBIENTE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI SCOLASTICI				
Violazione	Classificazione della violazione		Provvedimento disciplinare	Organo competente all’irrogazione
Mancata cura dell’ambiente scolastico	occasionale	lieve	- Richiamo verbale - Pulizia e riordino	Docente che rileva la violazione
	frequente	grave	- Annotazione sul registro elettronico per presa visione dei genitori - Pulizia e riordino	Docente che rileva la violazione
	reiterata	gravissima	- Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
Danneggiamento di attrezzature.	involontaria	grave	- Annotazione sul registro elettronico e informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione



arredi, strutture	volontaria	gravissima	- Attività educativa di recupero e responsabilizzazione (<i>si rimanda all'art. 6</i>)	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia e richiesta di risarcimento del danno	Dirigente scolastico
AREA 5 – RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY				
Violazione	Classificazione della violazione		Provvedimento disciplinare	Organo competente all'irrogazione
Acquisizione di immagini, suoni, filmati, riconducibili a persone fisiche, mediante l'uso di dispositivi elettronici e successivamente divulgati, in diverse forme ivi compresa la pubblicazione su siti internet o social network		grave	- Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni ¹ - Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni ¹ - Lettera di scuse a vittima e famiglia	Consiglio di classe (convocazione straordinaria)
		gravissima (reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana)	- Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni ¹ <i>oppure</i> - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni ¹ <i>oppure</i> - Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione ¹ Note: 1. Per queste tipologie di sanzioni, l'organo competente farà riferimento alla "classificazione delle sanzioni" disponibile nella nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008 e all'art. 4 del D.P.R. 249/1998 come da ultimo modificato dal D.P.R. 134/2025. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato.	Consiglio d'Istituto (convocazione straordinaria)
			- Comunicazione della sanzione alla famiglia	Dirigente scolastico

Art. 9 – Competenza disciplinare del Consiglio di classe

Come precisato dalla nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008, quando il Consiglio di classe esercita la competenza in materia disciplinare deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi pertanto i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'organo il genitore dell'alunna/o da sanzionare) e di successiva e conseguente surroga.

I componenti, in caso di convocazione straordinaria, saranno contattati per le vie brevi, senza notifica scritta.

Art. 10 – Impugnazione delle sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari, comminate conformemente al Regolamento di disciplina (Scuola Secondaria di I grado), può essere presentato da uno dei genitori o dal tutore, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di garanzia interno alla scuola in cui si ricordano i



fatti ed i motivi dell'opposizione. I ricorsi privi di motivazioni non saranno presi in considerazione. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti.

Il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo al quale si applica la normativa introdotta dalla L. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.

Tutti i lavori dell'O.G. e comunque tutte le notizie relative ai fatti sui quali si svolge il procedimento sono coperti da segreto d'ufficio.

Ricevuto il ricorso, il Presidente avvia l'attività istruttoria provvedendo ad acquisire gli atti, le relazioni del docente proponente la sanzione, del Consiglio di classe, della famiglia e di chi sia stato coinvolto o sia informato dei fatti.

Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

L'Organo si riunisce e deve esprimersi entro i dieci giorni successivi.

L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione comminata.

Il Presidente informa della decisione il Consiglio di classe e la famiglia mediante atto formale.

Art. 11 – Organo di garanzia interno (composizione, procedure di elezione e subentro dei membri):

L'Organo di garanzia interno all'Istituto è così composto:

- Dirigente scolastico, che ne fa parte di diritto ed assume la funzione di Presidente;
- n. 2 rappresentanti dei genitori, designati dal Consiglio di Istituto nell'ambito della componente genitori del Consiglio stesso;
- n. 1 docente della Scuola Secondaria di I grado, designato dal Consiglio di Istituto.

I componenti dell'Organo di garanzia restano in carica per il tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto. In caso di rinnovo del Consiglio, l'organo garantisce il suo funzionamento restando in carica fino alla designazione dei nuovi componenti.

Per la componente dei genitori, si individua un supplente da convocare nei casi previsti dall'art. 12, a cura del Presidente, con la stessa modalità di designazione dei membri titolari.

Per la componente dei docenti, si individua come supplente da convocare nei casi previsti dall'art. 12, a cura del Presidente, il docente del Consiglio di Istituto con maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.

In caso di decadenza del/i genitore/i o del docente, si procede alla surroga con designazione dei nuovi membri ad opera del Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, nell'ambito della relativa componente del Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, il Dirigente scolastico è sostituito dal docente collaboratore vicario.

Art. 12 – Organo di garanzia interno (casi di incompatibilità e dovere di astensione):

Ciascun membro sarà sostituito dal membro supplente, individuato con le modalità esplicitate nell'art. 11, in caso di temporanea impossibilità (debitamente motivata), di incompatibilità o di astensione obbligatoria.

Qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dell'alunno sanzionato, lo stesso sarà sostituito dal membro supplente (dovere di astensione).

Si procede alla sostituzione del docente con il membro supplente nel caso in cui lo stesso dovesse essere il genitore dell'alunno sanzionato (dovere di astensione).

Qualora faccia parte dell'O.G. il docente che abbia irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito dal membro supplente (caso di incompatibilità).

Si procede alla sostituzione del docente con il membro supplente anche nel caso in cui lo stesso dovesse



Ministero dell'istruzione e del merito

Istituto Comprensivo Statale di Ponte
con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
AMBITO BN05



essere membro del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione (caso di incompatibilità).

Art. 13 – Organo di garanzia interno (funzionamento):

L'Organo di Garanzia è convocato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'organo anche con un solo giorno di anticipo, ricorrendo se necessario alle vie brevi (contatti telefonici).

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. In caso di impossibilità a procedere, l'O.G. è riconvocato il primo giorno utile successivo alla prima convocazione. Le decisioni dell'O.G. sono adottate a maggioranza dei presenti che si esprimono in modo palese a favore o contro l'accoglimento del ricorso o sulla proposta di una sanzione alternativa. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è ammessa l'astensione.

Il Presidente designa, tra i componenti dell'Organo, il segretario che curerà la redazione del verbale.

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile ai portatori di interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 14 – Norme finali

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, si rimanda al **D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 - "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"** come da **ultimo modificato dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134**; alla **nota MIM prot.n. 6339 del 01/12/2025** - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente per oggetto "**DPR 24 giugno 1998, n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" - Definizione dei requisiti e dei criteri per l'individuazione degli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore idonei ad accogliere gli studenti sottoposti alla sanzione di allontanamento dalle lezioni ai sensi dell'art. 4, co.8 del decreto**", con la quale sono stati forniti i requisiti ed i criteri per la pubblicazione dei predetti avvisi pubblici da parte dell'Ufficio scolastico regionale competente; alla **nota MIUR 3602 del 31 luglio 2008**, avente ad oggetto "**D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**"; alla **Legge n. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"**; alla **Legge n. 70 del 17 maggio 2024 "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo"**; alla **nota MIM prot.n. 5274 dell'11/07/2024** contenente "**Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione – a. s. 2024/2025**"; alle **norme di tutela della privacy e protezione dati personali**; al documento contenente le **Disposizioni a carattere permanente sulla vigilanza degli alunni** e al **Patto educativo di corresponsabilità scuola/famiglia** di quest'Istituto.

Art. 15 – Pubblicità

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto e condiviso con gli alunni e le famiglie all'inizio dell'anno scolastico.